



Comune di Lodi Vecchio
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE,
LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI LODI VECCHIO**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 07/04/2015
Modificato con Deliberazione C.C. n. 14 del 05/04/2017

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI LODI VECCHIO

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Lodi Vecchio, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi e dallo statuto comunale;

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni finalizzato alla partecipazione delle stesse – purché operanti nel territorio comunale – all'attività amministrativa e alla condivisione delle correlate scelte di valenza generale. L'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni è inoltre requisito prioritario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- Concessione del Patrocinio comunale con le modalità stabilite dal vigente regolamento;
- Partecipazione alle riunioni della Consulta delle Associazioni;
- Inserimento nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
- Stipula di convenzioni con il Comune;
- Assegnazione per utilizzo temporaneo o per sede associativa di strutture appartenenti al Comune;
- nomina di propri rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
- concessione di contributi ordinari e straordinari; per le Associazioni non iscritte all'Albo, la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

L'albo è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:

1. Sezione Cultura: Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto, dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e delle tradizioni.

2. Sezione ambiente, territorio ed impegno civile: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, la protezione civile, la tutela dei prodotti tipici.

3. Sezione educativa, sportiva e ricreativa : accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone.

4. Sezione socio assistenziale e sanitaria: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla promozione delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le associazioni che al momento della presentazione della domanda risultino regolarmente costituite e registrate da almeno 6 mesi, che siano operanti ed abbiano la sede nell'ambito territoriale del Comune;

Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale , regionale e provinciale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume devono essere espressamente previste:

- a. l'assenza di scopi di lucro
- b. l'elettività e la gratuità delle cariche associative
- c. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi
- d. la finalità dell'attività

e. gli organismi statutari regolarmente costituiti

Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici, articolazioni di essi, o di dichiarata ispirazione politica.

ART. 4 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento della Giunta Comunale previa istruttoria da parte del Responsabile del Settore competente, effettuata di concerto con l'Assessore delegato alla materia.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva;
2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
3. elenco dei beni immobili eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione;
4. ultimo bilancio approvato, qualora adottato;
5. relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende perseguire.

L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo dell'Ente.

Il Responsabile del Settore competente, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta.

La richiesta di integrazione di cui sopra sospende il termine di 30 giorni, che riprende a decorrere dal giorno dell'acquisizione del o dei documenti richiesti.

La domanda di iscrizione può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.

ART. 5 REVISIONE – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività.

Per i fini indicati dal comma precedente, le organizzazioni iscritte all'Albo, entro il 30 aprile di ogni anno, devono trasmettere al Responsabile del settore competente:

- a) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) il rendiconto relativo ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse impiegate (bilancio consuntivo) debitamente documentati;
- c) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti, oppure che nessuna variazione è intervenuta;
- d) un programma delle iniziative che si intende realizzare nell'anno successivo.

Nel caso in cui l'Associazione non produca la documentazione prevista entro il termine stabilito, il Responsabile del settore competente in materia decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, propone la cancellazione dall'Albo da effettuarsi a mezzo provvedimento della Giunta Comunale , valutate le eventuali contro deduzioni della parte interessata.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta anche su semplice richiesta del legale rappresentante dell' Associazione interessata e comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'Associazione depennata e il Comune.

ART. 6 PUBBLICITÀ

Il Comune di Lodi Vecchio cura la pubblicazione annuale sul sito comunale dell'elenco aggiornato delle Associazioni iscritte all'Albo, ed alla pubblicazione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi .

ART. 7 CONVENZIONI

Le attività delle Associazioni possono essere svolte:

- a. in autonomia
- b. in collaborazione con il Comune
- c. con il patrocinio del Comune
- d. in convenzione con il Comune.

Il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte all'Albo Comunale per la gestione di attività secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 8 SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Il Comune può sostenere le attività delle Associazioni iscritte all'Albo comunale attraverso:

- a) l'erogazione di contributi in denaro
- b) la concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali.

La concessione in uso di quanto previsto alla lettera b) del precedente comma è soggetta alla disciplina ed alle tariffe stabilite nei regolamenti comunali.

Possono accedere ad eventuali contributi finanziari comunali di cui al comma precedente lettera a) *solo* le Associazioni iscritte all'Albo per la realizzazione di progetti specifici di interesse comunale.

La domanda di contributo deve prevedere:

- a) una descrizione dettagliata delle attività oggetto del finanziamento, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
- b) le risorse umane, aventi adeguata formazione specifica in caso si tratti di interventi rivolti alla persona, le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a) nonché le loro condizioni di utilizzo;
- c) i benefici sociali dell'iniziativa;
- d) l'importo di spesa dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo;
- e) l'obbligo di inoltrare al Comune una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- f) la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci.

ART. 9 FORNITURA DI SPAZI E ATTREZZATURE

Il comune può concedere alle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 2, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile.

Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione della sua adozione.